

PROVVEDIMENTO N. 2595 DEL 14 MARZO 2008

Autorizzazione di BANCASSURANCE POPOLARI DANNI S.p.A., in breve BAP ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Arezzo, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTA l'istanza del 6 luglio 2007 con la quale BANCASSURANCE POPOLARI DANNI S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni e 16. Perdite

pecuniarie di vario genere, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 22 febbraio 2008;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da BANCASSURANCE POPOLARI DANNI S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 13 marzo 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

BANCASSURANCE POPOLARI DANNI S.p.A., in breve BAP ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Arezzo, Via Calamandrei, n. 255, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)